



CANCELLAZIONE DELLE SOCIETA' DI PERSONE SCIOLTE PER MANCATA RICOSTITUZIONE DELLA PLURALITA' DEI SOCI E/O PER DECORSO DEL TERMINE DI DURATA

Ai sensi dell'art. 2272 c.c. le società di persone si sciolgono:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- c) per la volontà di tutti i soci;
- d) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
- e) per le altre cause previste dal contratto sociale.

La giurisprudenza e la dottrina ritengono che lo scioglimento possa avvenire con o senza apertura della fase di liquidazione.

Lo scioglimento con apertura della fase di liquidazione e la nomina di un liquidatore deve essere accertato con scrittura privata autenticata dal notaio, il quale provvede ad iscrivere le modificazioni all'atto costitutivo contestualmente al deposito dell'atto.

Problemi interpretativi e di procedura si verificano nei casi di scioglimento di cui alla lett. a) e d) dell'art. 2272 c.c. (scioglimento per il decorso del termine - scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi).

L'ufficio del registro delle imprese ha segnalato al giudice delegato del registro (dr. Pietro Genoviva) che, nel caso in cui si verifichi una causa di scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci ovvero per decorso del termine di durata, diversi uffici del registro delle imprese per prassi hanno stabilito che la società possa iscrivere lo scioglimento con contestuale richiesta di cancellazione mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 45/2000 e sottoscritta da tutti i soci, con la quale si attesta l'avvenuto scioglimento, la non prosecuzione dell'attività, l'inesistenza di attività o passività da liquidare e, pertanto, senza che necessiti un atto notarile di accertamento della causa di scioglimento.

Il giudice del registro delle imprese con provvedimento del 03.12.2007 cron.2766/08, (acquisito in data 16.01.2007 prot. gen. n.1092/08), visto l'orientamento di alcune Camere di commercio ed al fine di semplificare le procedure di cancellazione di imprese inattive, ha ritenuto di aderire all'impostazione che considera sufficiente la presentazione di atto notorio sottoscritto da tutti i soci.

Alla luce di quanto esposto si dispone che, nei casi di scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi e per decorso del termine, debba ritenersi legittimamente adempiuto lo scioglimento con contestuale istanza di cancellazione mediante:

1. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 45/2000 e sottoscritta dal socio superstite ovvero da tutti i soci, con la quale si attesta l'avvenuto scioglimento, la non prosecuzione dell'attività e l'inesistenza di attività e passività da liquidare;



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
TARANTO**

2. che la comunicazione dello scioglimento con contestuale istanza di cancellazione avvenga con le seguenti modalità:

- ▶ Modello S3 - Codici atto: A13 ed A14 - Riquadri: 01 e 6/A;
- ▶ Sottoscrizione digitale del socio superstite ovvero di tutti soci (n.b. l'istanza non può essere presentata dal professionista incaricato);
- ▶ Allegare copia informatica della predetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il Conservatore
(dr. Nicola De Benedictis)